



Consorzio per i
Servizi di Igiene del Territorio TV1

**Regolamento Consortile
per la gestione dei rifiuti urbani**

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Principi generali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 5 - Competenze del gestore del servizio.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 6 – Competenze del Comune</i>	<i>13</i>
I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	15
– TITOLO I – Principi generali	15
<i>Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali</i>	<i>15</i>
<i>Art. 8 - La raccolta differenziata</i>	<i>16</i>
<i>Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 13 – Particolari tipologie di rifiuti.....</i>	<i>19</i>
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	20
<i>Art. 14 – Sistema di raccolta "porta a porta spinto": contenitori forniti all'utenza</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 –Sistema di raccolta "porta a porta spinto": frequenza delle raccolte</i>	<i>23</i>
<i>Art. 16 – Sistema di raccolta "porta a porta soft" : contenitori forniti all'utenza</i>	<i>24</i>
<i>Art. 17 – Sistema di raccolta "porta a porta soft" : contenitori stradali</i>	<i>26</i>
<i>Art. 18 – Sistema di raccolta "porta a porta soft": frequenza delle raccolte.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 19 - raccolta dei rifiuti con contenitori mobili (sistema "Igenio").....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 20 - Esposizione dei contenitori.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 21 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 22 - Sistema di raccolta "porta a porta spinto" : modalità di raccolta della frazione secca non recuperabile</i>	<i>30</i>
<i>Art. 23 – Sistema di raccolta "porta a porta spinto" : modalità di raccolta della frazione organica</i>	<i>31</i>
<i>Art. 24 – Raccolta della frazione vegetale.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 25 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta cartone e tetrapak</i>	<i>31</i>
<i>Art. 26 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine (multimateriale leggero).....</i>	<i>33</i>

<i>Art. 27 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro</i>	<i>34</i>
<i>Art. 28 – Altre tipologie di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro ...</i>	<i>34</i>
<i>Art. 29 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 30 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie</i>	<i>37</i>
<i>Art. 31 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti</i>	<i>38</i>
<i>Art. 32 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 33 – Raccolta rifiuti ingombranti</i>	<i>39</i>
<i>Art. 34 – Raccolta RAEE (rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)</i>	<i>39</i>
<i>Art. 35 – Raccolta pannolini e pannoloni</i>	<i>40</i>
<i>Art. 36 – Gestione dei rifiuti cimiteriali</i>	<i>40</i>
<i>Art. 37 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico).....</i>	<i>41</i>

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .. 43

<i>Art. 38 - Pulizia del territorio</i>	<i>43</i>
<i>Art. 39 – Spazzamento stradale.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 40 - Cestini stradali</i>	<i>43</i>
<i>Art. 41 - Pulizia dei mercati.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 42 - Imbrattamento di aree pubbliche</i>	<i>44</i>
<i>Art. 43 - Aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 45 - Aree di sosta per nomadi.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 46 - Pulizia delle aree private.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 47 - Altri servizi di pulizia.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 48 - Associazioni di volontariato.....</i>	<i>47</i>

TITOLO IV – GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA..... 48

<i>Art. 49 – Centro di Raccolta</i>	<i>48</i>
<i>Art. 50 – Apertura del Centro di Raccolta</i>	<i>54</i>
<i>Art. 51 – Accesso al Centro di Raccolta</i>	<i>54</i>
<i>Art. 52 – Modalità di conferimento.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 53 – Compiti del Gestore per la guardiania del Centro di Raccolta conferimento.....</i>	<i>57</i>
<i>Art. 54 – Addetto al controllo</i>	<i>57</i>

II - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI..... 59

<i>Art. 55 – Divieti</i>	59
<i>Art. 56 - Controlli</i>	61
<i>Art. 57 - Sanzioni</i>	61
III - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	64
<i>Art. 58 – Osservanza di altre disposizioni</i>	64
<i>Art. 59 - Danni e risarcimenti</i>	64
<i>Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento</i>	64

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.; della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000 e s.m. e in conformità alle vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e dei materiali recuperabili (raccolta differenziata) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e periodicità del servizio stesso;
 - f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti sanitari, amianto, ecc.)
 - g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;
 - h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - i) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento .
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;20

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;21
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. Il Consorzio assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti ed ha in particolare i seguenti scopi:
 - a) cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
 - b) promuove iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti;
 - c) provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione;
 - d) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata;
 - e) coordina la raccolta e il trasporto nonché la commercializzazione dei rifiuti comunque prodotti nel territorio di riferimento;
 - f) cura la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;
 - g) formula le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza;

- h) effettua e promuove studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari, coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi;
 - i) attiva in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico;
 - j) promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
 - k) stipula con i Comuni consorziati il Contratto di Servizio per gli effetti dell'art.4 della legge 29/3/1995 n.95 e s.m. .
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
- utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- il reimpiego ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
7. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all'art. 181 del D.Lgs. 152/2006, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
 8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/06 e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.
 9. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è assicurato a tutte le unità immobiliari presenti sul territorio .

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o il soggetto che li detiene;
 - d) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - e) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - f) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;
 - g) **gestore**: il soggetto che effettua la raccolta, il trasporto, lo smaltimento / trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa e ne gestisce la relativa tariffazione nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e con riferimento della L.R. n. 3/2000;
 - h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- j) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- l) **recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- m) **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;
- n) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006;
- o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 186 c. 1 lett. m) del D.Lgs 152/2006;
- p) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- q) **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) **spazzamento:** l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- s) **combustibile da rifiuti:** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che e' recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;

- t) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- v) **frazione secca recuperabile:** i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
- w) **frazione secca non recuperabile:** i rifiuti a basso o nullo tasso di umidità, residuale dalla raccolta differenziata;

- x) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- y) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi;
- z) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- aa) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;**ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- bb)**gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento / trattamento dei rifiuti urbani e assimilati e la relativa tariffazione;
- cc)**raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti:** sistema di acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall'utenza mediante rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID;
- dd)**porta a porta "spinto":** sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile – con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa -, organico, carta / cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- ee)**porta a porta "soft":** sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile – con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa -, organico;raccolta stradale di carta / cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- ff) **ecosportello:** ufficio predisposto ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
- gg) **CENTRO DI RACCOLTA** (Centro di Raccolta): area recintata e destinata alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati, accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dal Gestore.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

- a) **frazione organica**: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- b) **frazione vegetale**: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati;
- c) **frazione secca non recuperabile**: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, ecc.);
- d) **frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, imballaggi in plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- e) **rifiuti pericolosi**: pile stilo o a bottone (per radio, macchine fotografiche, ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" che riportano la seguente simbologia:



e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

- f) **rifiuti ingombranti:** materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze;
 - g) **R.A.E.E.:** rifiuti provenienti da attrezzature elettriche ed elettroniche (a titolo esemplificativo: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampadari, phon, ...) (Art. 3 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 151/2005).
 - h) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - i) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - j) **i rifiuti vegetali:** i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - k) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 12 del presente regolamento.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.13 ;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 152/2006

6. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori / detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, in conformità a quanto previsto, in particolare, dal Capo III del D.Lgs. 152/2006;
 - b) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/2006" (art. 1 comma 184 L. 296/2006).
3. Il gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:
 - a) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - b) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - d) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'Art. 45 del presente regolamento.

Art. 6 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

- b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - attività propria dell'amministrazione;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471; (art. 244 e art. 250 del D.Lgs 152/2006)
- e) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

– TITOLO I – Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. Qualora il Consorzio dovesse introdurre nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani anche in via sperimentale in alcuni Comuni o in tutto il territorio consortile, lo stesso provvederà a integrare il presente regolamento con le modifiche introdotte.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio consortile, comprese le zone sparse; il gestore del servizio, per l'organizzazione dei servizi, predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
6. La raccolta dei rifiuti urbani è soggetta al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; gli operatori possono pertanto non effettuare la raccolta nel caso in cui si verificano situazioni tali da pregiudicare la salute e/o l'incolumità dell'operatore.
7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
8. Chi effettua il servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E' facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attuato in tutto il territorio consortile mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema "porta a porta spinto" come definito all'art. 3 lett. ee). L'utente deve conferire separatamente i rifiuti nei contenitori assegnati, divisi per tipologia.
3. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
4. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano nella diffusione del materiale informativo e comunicano al gestore del servizio ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Consorzio, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il Consorzio, inoltre predispone ed invia annualmente il calendario delle lezioni ed interventi inerenti l'educazione ambientale presso le scuole primarie e secondarie.
3. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
4. Annualmente il gestore provvede alla redazione ed all'invio del calendario annuale delle raccolte a ciascuna utenza.
5. Saranno inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere conferiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto possono essere conferiti al servizio di raccolta entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
Codice CER	Descrizione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone	
Codice CER	Descrizione
03 03 01	Scarti di corteccia e sughero
Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle	
Codice CER	Descrizione
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
Rifiuti da produzione formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice CER	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esaurito , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
Imballaggi	
Codice CER	Descrizione
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Batterie ed accumulatori	
Codice CER	Descrizione
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03)

2. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 1 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue:

Frazione omogenea di rifiuto	Quantità (Kg./anno)
Rifiuto secco non riciclabile	20.000
Carta e cartone	70.000

Metalli non contaminati	100.000
Vetro	100.000
Vetro plastica lattine	100.000
Plastica lattine	50.000
Rifiuto organico	50.000
Altre frazioni omogenee	Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero
Particolari frazioni di rifiuto:	Quantità (pezzi/anno)
Rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)	5

Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - a) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - b) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - d) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
 - e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) i gessi ortopedici e odontoiatrici (comprese le masse da rivestimento, gesso e residui gessosi), gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - g) le resine, le cere ed i siliconi; biossido di alluminio di uso odontoiatrico

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.